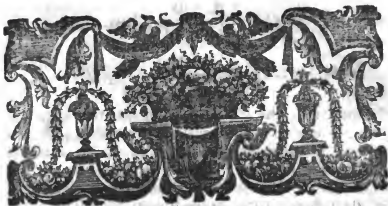
IN SOSTEGNO

Delle nullità prodotte da' fratelli Piccolo Ghirardi.



Arena, pulvis, pennæ avium varias voces edentium, minore numero, quam qui alienas hereditates ambiunt.

Plutarch. tract. de amore prolis.



IO produssi col dovuto ossequio le nullità di un decreto della G. C. della Vicaria ordinante, che in virtù del testamento di D. Gennaro Ghirardi si desse il preambolo a D. Costanza Finelli dilui vedova, e a D. Eufrasia Ghirardi sua sorella: e si sommettessero a cognizione giudiziaria le contraddizioni de' fratelli Piccolo Ghirardi nipoti del testatore, che io difendo. Le quali nullità riduconsi a due punti principali, cioè che il testamento esibito sia supposto; e che, se tale non fosse, sia nullo; e che debbasi conseguentemente succedere *ab inteſtato*. Esposi al Sacro Consiglio, ove si è agitata la causa a relazione del dotto Giudice D. Basilio Palmieri Commissario le ragioni, che sostengono le nullità, ed ebbi l'onorato comando di metterle in iscritto. Soddisfo al comando, lasciando addietro il fatto tanto minutamente discusso in ruota.

Capitolo primo.

Il teſtamento eſibito è ſuppoſto .

L' Eſperienza , che ſola il vero ne addita , fece vedere a que' primi ſapienti dell' antichità , la cui prudenza ne regge ancora , che non ci ha carta al mondo tanto ſuggetta ad eſſere ſuppoſta e ſcambiata, quanto ſono i teſtamenti. Il gran numero di coloro, che alle ſoſtanze altrui hanno in ogni età fiſſi gli occhi e volte le manj : e 'l grande e vicino lucro, che da un falſo teſtamento può provvenirne , ſono ſtate le cagioni producitrici di quante furon fatte falſità e ſuppoſizioni . Per le quali è ſovventi volte avvenuto, che coloro , i quali la natura e 'l ſangue e 'l voto de' genitori chiamavano al godimento de' beni , ſe ne ſian miſeramente veduti per una ſuppoſta ſcrittura privati . Di che graviſſimi mali ſeguivano , e gran turbamento nella vita civile . Ad andare incontro a queſta peſte , che avea la maggior gente occupata , e a diradicarne i ſemi, per quanto era poſſibile, coſpirarono a Roma le pubbliche cure e le private . Quindi tante ordinazioni furon fatte , tante formole ſtabilite , tante ſolennità preſcritte , dalla eſatta ed intera oſſervanza delle quali unicamente pendea la validità de' teſtamenti : e quindi ancora tante pene a' falſatori di quelli minacciate . La provvidenza che nelle umane coſe può averſi , ſuggerì a quel ſavio popolo, niun modo poterſi trovare più efficace e valevole a fare intera fede negli animi altrui della verità

rità e identità di alcun testamento, e a dimostrarlo illibato e lontano dagli attentati della fraude, se non che quel concorso di tutte quelle osservanze, le quali come parti costitutive erano onninamente richieste a farlo valido: osservanze, che secondoche Giustiniano dice (1), furono il risultato di molte vigilie e di lunghissime cure. Ed esse erano tante, e tanto diverse, che faceano la maniera di ordinare i testamenti oltre ad ogni credere intralciata e difficile. E quantunque sia vero, ch'esse fossero tali, tali erano non però richieste, *ne quid falsitatis incurrat* ne' testamenti, al quale unico fine attribuisce Giustiniano la cagione della loro introduzione (2). Ed a questo proposito il dottissimo Desiderio Eraldo disse. *Leges, quæ homini e vivis excendenti, rerum ab eorum dominio ad alios transeuntium, dispositionem indulsere, certas veluti formulas excogitarunt, quæ totidem essent cautiones adversus fraudes, quæ morientium infirmitati insidiantur; aut eorum voluntatem mentientes, bona eorumdem invadunt, spoliatis heredibus sanguinis, quibus a lege deferebantur* (3).

Nè con tutte queste provvidenze e sottilità tennero gl' Imperadori essersi in sì fatto modo ovviato alle fraudi, che la occhiuta callidità non sapesse aprirsi delle nuove vie per penetrarci: e bene lo testimonia France-

 sco

(1) *L. 35. C. de inoff. testam.*

(2) *In l. 32. C. de fideic.*

(3) *Rer. & quæst. jur. quotid. lib. 1. cap. XVII. num. 1.*

sco Connano, dicendo; *sed ne hæc quidem satis esse ad obstruendas fraudum vias Imperatores putaverunt* (1). Per la qual cosa inchina mai sempre la giurisprudenza a sospicare della verità de' testamenti, quando essi non portan seco di quelle convincenti pruove di genuità e d'interezza, che l'animo ne rimanga pienamente persuaso, e ogni sospetto resti bandito. E se io non temessi di recar noja colla lunghezza, potrei altresì addurre in mezzo i giudizj dubbj, che ne han formati gli uomini di ogni età, avvertiti in ciò dalle leggi stesse, e da' fatti, che a quelle leggi diedero cagione. Ma tutti gli altri ommettendo, quello non voglio lasciare addietro, che lo stesso Eraldo ne ha formato, e con molta grazia e vivezza espresso, così dicendo: *Si quos autem celebres falsi artifices habuit antiquitas, quæ sequuta sunt secula non minus insignes habuerunt; habuit, & habet nostra ætas, cum tempus semper aliquid adiiciat arti, atque ætas parentum pejor avis tulerit nos nequiores, mox daturos progeniem vitiosiorem. Nec sane desunt etiamnum hodie Diophanti, & prisci Emiseni, imitari chirographa, quæcumque viderint, docti, quod magno miserorum hominum, quorum opes sceleratis hisce fraudibus eversæ sunt, damno, sæpe nimis compertum est* (2).

Se d'altra parte si trascorreressero gli atti del nostro Sacro Consiglio, che la più esatta storia delle avvenute cose, ed i più sodi tratti dell'adoperata prudenza contengono, vi si troverebbero degli esempj di testamenti falsi in luogo de' veri supposti, e vedrebbesi

(1) Nel *lib. IX. de comment. al gius civile cap. 11.*

(2) Nel luogo citato nel *num. XVII.*

besì nel tempo medesimo con quanto buon senso, e con che grande accorgimento abbia questo gran Tribunale proceduto non pure in casi di pruove chiare, ma anche per leggieri sospetti di falsità. Narra il Reggente Scipione Rovito (1), essere nato dubbio della identità del testamento di Zenobia Cicinelli Marchesa di Carpinone, solo perchè era stato due dì in mano di un frate minore, che cavandoselo del manicone, lo diede nell' atto di solennizarlo alla testatrice: e sebbene coloro, che il testamento difendevano, avesser dimostrato, che cotesto frate avesse avuto grado distinto fra' suoi, e riputazione di onesta persona nel pubblico, onde volean prendere argomento, che in lui non cadean sospetti di averlo falsato, ciò nondimeno non valse ad escludere i giusti dubbj, ch' entrarono negli animi de' ministri intorno alla identità sua. E quindi il Sacro Consiglio, discussa con pienezza di voti a ruote giunte la causa, con profondo giudizio estimò di non poter sentenziare in favore del testamento, e con espediente economico, secondo il costume di que' tempi, compose la causa. Alla qual decision fare lo fece preponderare ancora l' essempio memorato da Burgos di Pace (3) del testamento di un soldato, in vece del quale la sua fantesca ne avea supposto un' altro a volontà sua. E il nostro Matteo de Afflictis (3) testimonia, avere il Sacro Consiglio avuto per supposto il testamento di Martino Marziale per questa cagion sola, che avendo

il

(1) Nella *decis. XCV.*
(2) *In l. 3. Tauri p. 2. conclus. 4. num. 1166.*
(3) *Decis. CXLIII.*

il notajo cavata fuori la scrittura del testamento, e dimandato il testatore, se volea, che quello il suo testamento fosse, a cui quegli rispose *misser sì*, potea essere avvenuto, che il notajo ne avesse supposto un' altro. E quantunque la cosa non si fosse ridotta, che ad un sospetto, si decise nondimeno contra del testamento, tanto poco bastando a metterne in dubbio la identità. De' quali esempj io ommetto di più addurne, per servire alla brevità.

Il grandissimo pericolo, che corrono le scritture de' testamenti di essere falsate, o con altre scambiate, il sospetto, in cui le leggi ne sono, il giudizio dubbio, che ne han formato gli uomini, che ci han preceduto, e gli esempj, che ne ha conservati la storia, ci riducono nelle angustie di un punto, ove la necessità ci costrigne a non dover giammai giudicare vero un testamento, se non ci abbian di pruove sì manifeste e conchiudenti, che determinino e convincano l' animo, spargendolo di quel chiaro lume, che dicesi certezza e persuasione. Le quali luminose pruove non nascono da altra parte, se non solamente da quell' attestato esteriore, e da quelle esterne solennità, che della interiore scrittura facciano certissima fede, e da ogni attentato di fraude la dimostrino lontana. Su di questa unica base e' appoggiata tutta la fede del testamento; e quindi provviene, che il giureconsulto Paolo diceva: *ut exteriores scripturæ fidem interiori servent* (1). Dipendendo adunque da questo attestato la fede del testamento, ed operando esso solo, che al-

(1) *Lib. V. sent. ad l. Cornel. testamentar.*

alcuna ſcrittura dicaſi e ſia teſtamento, allora potrà dirſi vero, quando queſto atteſtato il dimoſtri tale. Lo quale atteſtato ne' preſenti noſtri coſtumi dè riſultare dal notajo e da' teſtimonj.

Venendo ora alla cauſa noſtra, veggiamo qual pruova, e qual fede dalle eſterne ſolennità della eſibita ſcrittura poſſa naſcere, onde rimangano gli animi de' Giudici convinti, quella eſſer deſſa, che la volontà di D. Gennaro Ghirardi contenga. Il notajo Mattia Lapati, che intervenne a mettere in iſcritto l' atto della chiuſura, e della conſegnazione, atteſta nell' atto iſteſſo, che il teſtamento, ch'egli avea chiuſo, era *ſcriptum a parte interiori mea propria manu, & poſtillato de propria manu dicti teſtatoris*. Dal quale atteſtato ſegue, che non ci avea inſcolamento di carattere alieno, non giunte, non caſſature. Nel teſtamento eſibito ſi leggono due capitoli interi, i quali non ſono nè di carattere del notajo, nè del Ghirardi: ci ſi veggon delle molte giunte: delle poſtille di alieno carattere, e delle moltiſſime caſſature. Tanto è dunque lontano, che la eſibita ſcrittura ſia quella, della quale parla il notajo, che ogni altra più toſto de' dirſi. Aggiungaſi, che il notajo atteſta di aver chiuſo un teſtamento, ſenza più. La qual coſa così ſemplice e generalmente detta, dinota un teſtamento ſcritto ſecondo la comune forma, cioè per tutta la eſtenſione della carta, giuſta la maniera derivata da' romani, ed uſata inalterabilmente fra noi. Ora la ſcrittura eſibita vedeſi diſteſa in una ſola mettà della carta alla maniera, che diceſi ſpagnuola. La quale ſtraniſſima novità non ha ragione niuna, ed è contraddetta dall' atteſtazion del notajo. A queſto notajo adunque, ſe noi

noi vogliamo rimetterci, e quello avere per vero, che egli eſſer vero atteſta, troveremo il teſtamento non eſſer quello, del quale egli parla: e ſe di ſua fede vogliamo entrare in dubbio ed in ſoſpetto, allora per altro verſo non ci avrà teſtamento, quella fede mancando, su cui de' reggere.

Nè queſti ſono que' ſoli argomenti, onde la ſuppoſizione del teſtamento ſi deſuma, poichè a queſti ne va aggiunto un' altro non meno chiaro ed efficace a dimoſtrarla di quello, che queſti ſiano. Ed eſſo è queſto. I teſtimonj nelle loro ſoſcrizioni dicono di aver ſuggellato il teſtamento con ſuggelli: anzi ciaſcun dice di averlo ſuggellato con proprio ſuggello. Se queſto fatto non ſi trovaſſe vero, che diremmo, che debba farſi del teſtamento? Ardirebbe alcuno a ſoſtenere, eſſer vero quel teſtamento, che vien diſtrutto da quella fede, ſulla quale de' reggere? Nella ſcrittura, a cui danno il nome di teſtamento, non ci ha ſegno alcuno di ſuggello: e quelli, che ci ſono, che patentiſſimi ſono, ſono impreſſioni fatte con chiavi. Come dunque ſoſterremo con quella serietà, colla quale de' cauſa avanti al Magiſtrato ſoſtenerſi, che queſto quel teſtamento ſia, del quale parlano i teſtimonj? Nè è acconcia la riſpoſta, che danno i miei contraddittori, che picciola coſa è, che i teimonj, uſando delle chiavi, abbian detto di avere uſato de' ſuggelli: poichè queſto non pure dimoſtra, i teſtimonj eſsere leggieri, che tanto baſterebbe a far vacillare la fede del teſtamento, ma gli fa eſpreſſamente falſi, e falſo conſeguentemente è da riputare il teſtamento. Il giuriſconſulto Modeſtino dice, che ſi ha per falſo, ed è

reo

reo di falſo colui, che dice teſtimonianza falſa contr' al ſuo proprio ſuggello: *cum qui contra ſignum ſuum falſum præbuit teſtimonium, pœna falſi teneri pronunciatum eſt* (1). Nel quale detto quello è apertamente compreſo, che de' teſtimonj preſenti avviene. Eſſi, a prendere la coſa ſecondo che dicono i contraddittori, ſcriſſero di avere impreſſi con de' ſuggelli que' ſegni, che impreſſero con delle chiavi, e così fecero teſtimonianza falſa contr' a lor proprj ſuggelli. Sono dunque il caſo della legge, cioè ſon rei di falſo, e ne meritan pena. Quella teſtimonianza adunque, ch' eſſi fecero, è tanto falſa, che fa reo di falſità colui, che la produce. E da teſtimonianza, che la legge dichiara falſa, naſce la falſità di quell' atto, ch' è appoggiato ad eſſa. Bene e conchiudentemente dunque dico, falſo eſſere il teſtamento.

Per le ragionate coſe è manifeſto, eſſere tanto lontano, che da quell' atteſtato eſterno poſſa naſcere alcuna fede alla interna ſcrittura, ch' eſſo anzi, operando contrario effetto, ſomminiſtra degli argomenti della falſità ſua tanto chiari, che vincono chiunque uſa dirittamente di ſua ragione. Nè altro, che nuovo indizio di falſità fa quella forma di teſtamento cotanto ſtrana, e piena di brutture. Chi lontano da ogni apparente pericolo di vicina morte, e godendo ſanità perfetta, come D.Gennaro godea in quel tempo, fa il ſuo teſtamento, altro non ha in animo, che di farlo tale, che non contenendo difetto, nè neo alcuno, ch' alla ſua eſecuzione poteſs' eſſere di oſtacolo, foſſe prontamente eſeguito. E s'egli queſto intende, e intenden-

[1] *L. 27. §. 1. D. de leg. Cornel. de falſ.*

dendolo il può, nè ci ha necessità niuna, che a fare il contrario il costringa, non ci ha ragion sufficiente a credere, che suo sia quello, ch' è contra la sua intenzione. Alla qual cosa, che i contraddittori sanno bene quanto vale, non diedero altra risposta, quando si parlò la causa, se non che questa, che avea il testatore provveduto a quelle cassature, giunte, postille, brevemente a tutta la difformità del testamento con quell' ultimo capitoletto, col quale dichiara, essere state fatte di volontà sua. E che farem noi di questo capitoletto, che provvedendo al di più del testamento, non provvede a se stesso, da ch' esso è di carattere diverso da quello del notajo, e del testatore? e non dirò io che ad esso andrebbe acconcio quello che Ovidio disse in altro proposito: *Quique aliis cavit, non cavet ipse sibi?*

Si soggiugne. Il testatore nella sua soscrizione memora *cassature, ed aggiunsioni*, le quali vuole, che non abbiano ad ostare alla validità del testamento, tutto che per *legge non potessero sussistere*, secondo ch' egli medesimo dice. Onde vanno argomentando, essere quelle state fatte con sua scienza, e volontà. Questa difesa fa contra di loro: imperciocchè derivando da tal detto del testatore, essere lui persuaso, che quelle cassature, e giunte non erano dalle leggi permesse, niuna ragione saprebbe sostenerle come sue, quando egli voleva, che il testamento reggesse. Chi vuole il fine, de' volere i mezzi, e mezzi direttamente contrarj al fine non elegge con avvertenza, se non che un matto, il quale non può far testamento. Ma più: dell' alieno carattere, di cui è pieno il testamento, com'è da cre-

de-

dere, che non avesse detto nulla quel testatore, che gli altri difetti ne numerò? e di quello intero capitoletto antecedente alla soscrizione, che pur doveva aver presente in socrivendo, a che si tacque? E di quella nuova forma, nella quale è scritio, come fece altissimo silenzio, quando meno dovea farlo? Ed ultimamente, onde costa, quello, che carattere di D. Gennaro si dice che sia, essere veramente il suo?

Tal' è quella scrittura, che si è con intrepidezza presentata avanti a' Giudici gravissimi come testamento di D.Gennaro, per la quale si dimanda il pronto possesso de' beni, che a' miei clientoli appartengono. Il solo sospetto,non che la falsità patente, ch' essa possa non essere di D.Gennaro, mette gli animi in ansietà e sollecitudine; nel quale stato io porto opinione fermissima, che il S. C. non pronunzierà per la verità di essa, contra di coloro, che quai congiunti per sangue, eredi sono per legge, ed a vantaggio di un' estranea, qual'è la vedova di D. Gennaro: anzi nella ponderazione del Tribunale confido, che se la quistione non si riducesse, che a dubbio, si starebbe per quelli nella decision del dubbio, che hanno dal canto loro la legge.

Ho dimostrato il testamento esser falso. Fingendo ora la ipotesi, che fosse vero, dimostrerò che sia nullo, perchè fatto contra le regole della legge.

Ca-

Capitolo secondo.

Il testamento esibito è nullo.

IL testamento, mercè di cui il dominio de' beni si acquista, qualunque sia la sua prima origine, prende tutta la sua forza dalle leggi civili. Le quali non hanno per testamento la volontà di un cittadino, comunque dichiarata, ma quella soltanto, che in un particolar modo e rito è stata ordinata, e a quella forma ridotta, a cui hanno esse voluto, che si dovesse ridurre. Alla qual forma è di spezial grazia dato il potere di sollevare la volontà de' cittadini dal piano di privata e quasi di desiderio, ch' ella è, a quello assai alto di testamento, ch' è una legge, per la quale una privata persona distendendo l'impero del suo arbitrio oltre alla vita, tramandalo al tempo, in cui ella non esiste più. In questa forma adunque la sostanza del testamento è riposta, e la sua vita e 'l suo spirito intanto, che ove questa forma, sola ed unica producitrice del testamento manchi, testamento concepirsi non possa, non altrimenti ripugnando, che ripugni la esistenza di un' effetto senza la cagion sua. Questa forma consiste nello adoperare alcuni requisiti, che la legge ha consecrati a ciò, per i quali soli si de' pervenire ad avere una incontrastabile certezza della volontà di colui, che il testamento fa; i quali perciò compiono il testamento. I quali requisiti chiamando la legge solennità, s' intende perchè quella volontà testamento non faccia, che

non

non vada di quelle solennità cinta, onde unicamente prende suo essere, e nome. Quindi quelle dispute, che intorno alla validità di alcun testamento si fanno, si riducono a vedere, se quella volontà sia a forma solenne ridotta, cioè se que' requisiti, e quelle solennità siene state adoperate in ordinandolo, e quelle regole osservate, che la legge vuole, che sieno. E perciò Gajo nelle sue Istituta quindi propone doversi prendere la pruova della sua validità: *Si quæramus, an valeat testamentum, in primis animadvertere debemus an is, qui fecerit testamentum, habuerit testementi factionem: deinde si habuerit, requiremus, an secundum regulas juris civilis testatus sit* (1). E' dunque ora a vedere, qual sia quella forma, e quali que' requisiti e solennità, onde si sale alla certezza della volontà di un testatore: e se sieno essi stati nel testamento di D. Gennaro adoperati, per modo che possa dirsi fatto secondo la legge.

Tutte le esterne solennità del testamento si riducono alla solenne attestazione della scrittura di esso testamento. Quest'attestazione consiste nella solenne dichiarazione della scrittura, che fa il testatore, e nel vicendevole attestato de' testimonj. E poichè ciascuna di queste due cose ha il suo rito particolare, io parlerò prima di quello, secondo lo quale de' farla il testatore. Nella Novella dello Imperador Teodosio (2), traslatata poi da Giustiniano nel suo Codice, è detto così: *Hac consultissima lege sancimus, licere per scripturam conficientibus testamentum, si*

(1) *L. 4. D. Qui test. fac. poss.*
(2) *Novell. VIII.*

si nullum scire volunt ea quæ in eo scripta sunt, consignatam, vel ligatam, vel tantum clausam involutamque proferre scripturam, vel ipsius testatoris, vel cujuslibet alterius manu conscriptam, eamque rogatis testibus septem numero, civibus romanis, puberibus omnibus simul offerre signandam, & subscribendam: dum tamen testibus præsentibus suum testamentum dixerit quod offertur, EIQUE IPSE CORAM TESTIBUS SUA MANU IN RELIQUA PARTE TESTAMENTI SUBSCRIPSERIT: quo facto & testibus uno eodemque die ac tempore subscribentibus, testamentum valere (1). Vuol dunque questa legge, che producendo il testatore la scrittura del testamento alla presenza de' testimoni, e dicendo loro, esser quella il suo testamento, ed, essi veggenti, di propria mano soscrivendola, de' offerirla loro, acciocchè anch' essi la soscrivano e la suggellino. Cotanto egli facendo dimostra, quella essere la volontà sua, che nella prodotta scrittura contiensi. Or non varrebbe a fare altrettanta fede, se egli, senza soscriverla egli, facessela non però come sua soscrivere e suggellare da testimoni? Non varrebbe a farla in fatto di testamento, tutto che fosse sofficiente in ogni altra faccenda della vita. La soscrizione adunque del testatore dà tutta la forza al testamento come quella, che contiene in se un' approvazion piena di tutta la scrittura, ch' egli riconosce per sua. E bene tanto avverte il Donello, dicendo: *Subscriptio testatoris hoc testabitur, ipsius esse testamentum* (2): e piu spiegatamente il dice il Sicardo con que-

(1) *L. 21. C. de testam.*
(2) *Comment. de jur. civil. lib. VI. cap. VIII. num.*

queste parole: *Et per subscriptionem talem hoc assequetur, ut omnia scripsisse intelligatur* (1). Dalle quali cose si trae apertamente la cagione, per la quale la legge ha con tanto piene e ripetute espressioni cotesta soscrizione inculcata: *sua manu . . . . . subscripserit*. Questa soscrizione adunque opera, che quel testamento, che il testator dice, che suo sia, per suo si abbia.

Passo ora all'altra parte di questo attestato, ch'è quello de' testimoni. Chiamando i testimoni il testatore, chiede da loro, che facciano fede e rendano testimonianza a quella scrittura, ch'egli ha dimostrata loro come sua propria, ed, essi presenti, soscritta, e a tutto quello atto di attestazione e di dichiarazione, al quale sono stati presenti, appoggiandone all'autorità della loro fede la sussistenza: *vos testimonium perhibetote*, ch'è l'unico fine, per lo quale lo intervento loro è richiesto. A far conseguire lo quale non è atto qualunqne testimonio, quelli soltanto essendo da ciò, cui onesto e grave costume adorna, e che sono di fede incorrotta. Cotesta testimonianza consistendo nel soscrivere, ch' essi fanno, il testamento, e ne' segni, che imprimonci, dell'una cosa e dell'altra dirò, cominciando dalla soscrizione.

La legge ha stabilito, dovere i testimoni vedere il testatore soscrivente il testamento, compiendosi in essi, per vederlo soscrivere, la pienezza della fede del testamento: *dum tamen testibus praesentibus suum testamentum dixerit quod offertur, eique ipse coram testibus sua manu in reliqua parte testamenti subscripserit*. E con-

(1) *Comment. in L. XXI. Cod. de testam. num.* 11.

conciosiacosachè essi non a se debbano renderne testimonianza, ma ad altrui sì bene, ed a coloro principalmente, che debbono riputarlo legittimamente fatto, necessaria cosa è, che facciano altrui palese di averlo veduto soscrivere, che in questo attestarlo è propriamente posta quella fede, ch' essi debbono farne. Dalle soscrizioni loro adunque tanto debbesi apertamente trarre, per generare negli animi altrui la fede della presenza e vista loro a questo atto. I testimoni impertanto in soscrivendo, debbono onninamente dirlo. A me pare, che quello che io dico, sia nella legge, e da essa naturalmente segua, manifestandosi spontaneamente a coloro, che attenzione vi pongono. E quelli tutti veduto ve lo hanno, che hannolo voluto vedere. Per la qual cosa io de' detti loro mi varrò a dimostrarlo, salendo fino a' tempi assai rimoti: e da quelli discendendo a' nostri, faronne vedere un continuato insegnamento.

Guglielmo Durando, che vivea il decimoterzo secolo, fu il primo, che si desse la utile cura di ricavare dalla legge sopradetta il modo pratico di ordinare i testamenti. Scrisse egli un libro di grandissimo uso, e ancora pieno di utili ammaestramenti, che chiamò *Speculum juris*, per lo quale crebbe in tanta stima, che dal libro fu cognominato *Speculator*, come se dicesse uomo di sottilissimo ingegno. Nel quale prescrive la forma dedotta dalle leggi, secondo la quale da ordinar sono i testamenti, e da fare le soscrizioni, che come assai lunga, ommetto di addurre intera, contento di rapportar solo la formola della soscrizione de' testimoni, la qual è questa: *Ego C. rogatus & præsens, una cum omnibus infrascri-*

pris,

ptis, sive supra scriptis testibus, *AD OMNIA ET SINGULA in hoc præsentis paginæ inferiori spatio FACTA*, *CONTENTA ET SCRIPTA*, *simul præsentibus & rogatis, in ipsa pagina eius utique A. testamenti suo mandato*, *manu mea in testimonium me subscripsi*, *& eam sigillo proprio (si proprium habet) vel sigillo infrascripti D. signavi*, *habente in circulo formam aquilæ*, *vel leonis*. Ora intanto egli dice: *in hoc præsentis paginæ inferiori spatio*, inquanto che volea ridurre la piegatura della membrana all'antica sua forma nella quale la tavoletta contenente il nome dello erede sporgea in fuori, più lunga delle altre, e in quello eccesso di lunghezza soscriveano il testatore e i testimoni. Dopo le quali cose, soggiugne. *Ex his ergo solemnitatibus substantiam capit*, *& vitam*, *& nomen testamenti in scriptis: nec aliter factum valet*. *Præmissa probantur* in prædict. l. hac consultissima, & eodem tit. l. cum antiquitas. §. fin., & l. jubemus, & Authent. hoc non observato. Inst. eod. tit. §. postea vero usque ad §. testes ff. eod., hæredes. in fin. & l. ad testium §. signa autem, & l. penult. & supra §. proxim. versic. 3. & sequ. [1].

Patentissima cosa è, ch' egli tanto dice del modo di soscrivere, quanto è nella legge, e da essa può agevolvolmente trarsi. E che dic' egli altro, se non se dovere i testimonj nelle loro soscrizioni spressamente dire, esser essi stati presenti a ciascuna cosa fatta, contenuta, e scritta nello spazio inferiore della membrana; nel quale la soscrizione facendo nella presenza e vista loro il

 te-

(1) *Lib. II. de instrum. edit. partic. II.*

testatore ; vengano a dire, aver essi veduto soscrivere ? La qual formola dal Durando prescritta parve, com'era, talmente uniforme, e così esprimente al vivo la legge, che fu con universale consentimento de' più avveduti giuristi ricevuta, nel nostro Foro sempre osservata, e costantemente da coloro seguita, che diritto e legal testamento volean fare. Di fatto Rolando dalla Valle richiesto da Geronimo Bozzarelli Piacentino suo grandissimo amico a volergli prescrivere la forma del testamento la più legale, lo compiacque di tanto, e quella diegli, come la migliore e più acconcia, che avea il Durando stabilita, citandone l' autor suo (1). E il dotto e avveduto Giovanni Sicardo la propone per modello della più compiuta formola [2]. A' quali possiamo aggiugnere Giovanni Brunnemanno, che chiamolla formola di piena soscrizione [3]. E Jacopo Menocchio ne avverte, niuno aver trattata la materia di ordinare i testamenti meglio di quello, che abbiasi fatto Rolando nel consiglio trentaseesimo [4], la qual cosa dicendo, viene a dirla del Durando, onde quella è tratta. Nel quale sentimento sono stati ancora tutti coloro, che degnamente sedenti nel nostro Foro, hanno le cause de' nostri maggiori decise, come pienamente potrebbe colui vedere negli atti del Sacro Consiglio, che ne avesse vaghezza, bastando a me

(1) Nel *consiglio XXXVI.*

(2) *In l. XXI. C. de testament.*

(3) *Comm. in l. XXII. D. qui test. fac. poss. num. VII.*

(4) *Presunz. II. lib. IV.*

me di citare il solo Capecelatro fra tanti illustri raccoglitori [1]. Il dottissimo Desiderio Eraldo, che la formola del Durando seppe sì bene e validamente sostenere, e difendere dalle non giuste accuse di Claudio Salmasio, ragionando di essa dice: *Habes hic formam subscribendi luculentissimam, & quæ jus antiquum ad vivum exprimit* [2]. Per la qual cosa l'istesso da me citato Brunnemanno, che dal Durando appresa l'avea, replicò in altro luogo più spiegatamente: *Ipsi testes subscribant, & in ipsa subscriptione mentionem faciant actus & contestium* (3). E qual'è mai, mi si dica in grazia, quello atto, del quale debbono far menzione espressa i testimonj, se questo non è, ch' essi hannolo veduto soscrivere? Tanto perciò ne debbono affermare. Posso sbrigarne di ciò con quello, che due moderni pratici ne avvisano. Uno è Domenico Moro, il quale dice, che debba ciascun testimonio in sua soscrizion dire: *ho veduto sottoscrivere* [4]. L' altro è Giuseppe Battocchi, che tiene, dovere così dire i temonj: *sono testimonio rogato dal detto testatore, il quale in mia presenza ha sottoscritto il presente testamento* (5).

Tutti costoro adunque quello insegnano, che nella legge

(1) *Decis. XIV.*

(2) *Animad. in Salm. observ. ad jus att. & rom. cap. VIII. num. VI.*

(3) *Comment. in lib.* XXI. *Cod. de testam. num. VI.*

(4) *Prat. civil. tom. IV. cap. LXIII. §. 1. num. IX.*

(5) Nel notajo pratico legale *part. II. cap. IX. num. VI.*

contienfi, e da effa naturalmente fegue. Or fe niun teftamento regge, fe non quello, ch'è fecondo la legge: e la legge quefto vuole, che onninamente fi faccia; quel teftamento è da riputarfi nullo, nel quale tanto fatto non fia. E conciofiachè nel teftamento efibito come teftamento di D. Gennaro, quefto manchi del tutto, converrà averlo per nullo, e niuno effetto producente.

Compiono l'atteftazione i fegni, che i teftimonj imprimono nel teftamento. La giurifprudenza ha ftabilito qualmente effi debbano effere fatti. I primi Romani cuftodivano la loro fuppellettile con de' fegni, ch' effi lafciavano impreffi nelle porte: e quefti fegni faceano con degli anelli, aventi perciò delle fculture, nè altro ufo, tranne quefto uno, ebbero preffo di loro gli anelli, come ne fa piena teftimonianza Attejo Capitone appreffo Macrobio, così dicendo: *Veteres non ornatus, fed fignandi caufa annulum fecum circumferebant . . . Imprimebatur autem fculptura materiæ annuli* (1). E Plauto pure ne fa fede in perfona di Cleoftrata, la quale avendo a slontanarfi per poco tempo di cafa, e volendo lafciar cuftodito il fuo guardaroba, ordinò a' famigli, che il fuggellaffero, e deffero a lei l'anello: *Obfignate cellas, referte annulum ad me* (2). In que'tempi tanto era a dire anello, quanto iftromento da fegnare. Ed effendofi in proceffo di tempo fatti anche degli anelli ad ornato, nacque da ciò, che quelli che prima col folo nome di anelli erano indicati, fi foffero detti anelli da fegnare, pren-

(1) *Saturnal. lib. VII. cap. XIII.*
(2) *Cafin. act. II. fcen. I. verf. I.*

prendendo nome dall' uso, per così dagli altri distinguerli, che ad ornamento servivano, i quali erano considerati come una spezie tutta diversa da' primi : *Signatorius annulus ornamenti appellatione non continetur*, dice Paolo (1). E Valerio Massimo nella narrazione di Sulla perdutissimo amator di gloria, dice: *ut annulo, quo signatorio utebatur, insculptam illam traditionem haberet* (2). Ed altresì il dottissimo Giusto Lipsio sul luogo di Tacito : *ac vilissima utensilium annulo clausa*, dice: *Signatorium annulum intelligit, sive, ut alii appellant, sigillaricium, qui habet* χαρακτῆρα (3). Questi sì fatti anelli erano la general custodia de' Romani : tutto era appo loro chiuso e conservato così : le lettere pure e le tavole de' contratti. De' quali anelli, come di suo particolar segno e distintivo, ciascun padre di famiglia era provveduto, da cui si tramandava al maggior figliuolo, come una insegna di famiglia, insieme colle chiavi , di che fa menzione Papiniano [4]. Di questi soli anelli esso i Romani valevansi in segnando i testamenti, lo qual costume servaron mai sempre con somma religione. E lo stesso giureconsulto Ulpiano fu di avviso, non poter coloro, che i testamenti segnavano, di niuno altro istromento, se non che del solo anello precisamente valersi: *Signum autem utrum annulo tantum impressum adhibemus, an vero & si non annulo, verum alio quodam impresso: varie enim homines signant ? Et magis est,*

(1) *L. 74. D. de verb. signif.*

(2) *Lib. VIII. cap. XIV. exempl. IV. de cupidit. glor.*

(3) *Annal. lib. II. not. VIII.*

(4) *In l. 77. D. de legat. II.*

eſt, *UT TANTUM ANNULO quis poſſit ſignare : dum tamen habeat χαρακτῆρα, id eſt, formam, inſculptamque ſignis imaginem* (1). Sulla qual legge il Cujaccio, la comune e ricevuta lezione ſeguendo, diſſe : *Signare autem oportet more civium romanorum ANNULO TANTUM SIGNATORIO habente ſculpturam, vel maginem aliquam* (2), e tante poche parole eſtimò eſſere ſufficienti a dichiararla, nè in verità di più dirne era richieſto, eſſendo eſſa da ſe ſteſſa chiariſſima. Ma come poi vide, che l'Ottomanno, e con ſeco alcuni altri, ſenza niuna ragione, anzi con manifeſta ripugnanza del netto ſentimento della legge, voleano intrudere nel teſto la particella: *non*, e leggere: *UT NON TANTUM ANNULO* (3), gli ſi ſcagliò contra, difendendo con gravi ragioni dal ſolito valor ſuo eſpoſte, la lezione del teſto, e queſte ſon eſſo le ſue parole: *Sed urgeo forſitan nimis: reprimam me ſi modo, & quamlibet aliam quam annuli impreſſionem prius concedant mihi in teſtamento non ſufficere, nec temere adeo me* in l. ad teſtium. Qui teſt. fac. poſſ. *jubeant legere*: Et magis eſt, ut non tantum annulo*: nam diligens obſervatio condendorum teſtamentorum & multo alia ſcrupuloſiora requirit, ut uno contextu teſtamentum fiat, ut in conſpectu teſtatoris teſtes uno eodemque tempore coeant, ut adſcribant nomen ſuum, ut ſignent annulo, non quolibet, ſed eo qui habet χαρακτῆρα, id eſt SIGNATORIO, vel ut Vopiſcus loquitur SIGILLARICIO, nec igitur quolibet alio impreſſo, QUOD PROPRIE NON SIT* COM-

(1) *L. 22. D. qui teſt. fac. poſſ.*
(2) *Comment. in eamd.*
(3) *I. obſ. XX.*

COMPARATUM SIGNANDI CAUSA (1): ed a lui si unì pure Anneo Roberto, che con molta serietà e dottrina riprese l'Ottomanno di questo errore [2].

E quantunque il Vinnio, commentando il §. V. della Istituta *De test. ord.*, si fosse lasciato anch' egli sedurre, ed avesse alquanto inchinato alla lezione dell' Ottomanno, disideroso di porci quel: *non*, che nel testo non è; niente però di meno l' Eineccio nelle dotte sue note ne avverte della falsa lezione del Vinnio, mostrandola contraddicente a' codici, e ripugnante alle parole istesse della legge, così dicendo: *Cave aliquid mutandum, vel particulam salutatem* non *intrudendam existimes* in l. 22. §. 5. D. qui test. fac. poss. *Nec enim codices addicunt, nec verba*: dum tamen habeat χαρακτῆρα *id flagitans:* dantur enim annuli, qui non habent χαρακτῆρα.

Ed ecco come dalle cose dette si trae assai bene, dovere i segni ne' testamenti essere fatti con anelli, de' quali soli parla la legge, a'quali i nostri costumi hanno assai acconciamente, e con molta uniformità sostituiti i suggelli. In proposito di che pur voglio addurre una validissima difesa di essa legge fatta dal dottissimo Ludovico Caronda, la quale per la eccellenza sua ha meritato di andare raccolta fra le sceltissime cose del tesoro del gius romano [3]. Egli dunque il Caronda dice così: *Prima, quæ mihi occurrit in solem-*

[1] *XIV. obs. XI.*
(2) 1. *recept. XXI.*
(3) Nel *prim. tom. a car.* 754.

lemnitate testamenti difficultas, est de annulo signatorio. Quibusdam enim placuit, non modo annulo, sed quolibet alio signo signari posse testamentum: cum tamen Ulpianus, l. ad testium 22. § 5. D. eod. magis esse, ut tantum annulo quis possit signare, dum tamen habeat characteres, *scripserit*, & *Justinianus annuli tantum meminerit. Equidem mihi persuadere non possum, quid eos moverit, ut a ICti & Imp. opinione dissiderent. Rationes enim, quibus suum probare commentum nituntur, contra ipsos faciunt. Si enim testibus alieno annulo, vel etiam eo, qui testatoris est, signare liceat, non est iis permittendum, ut alio signo utantur: cum ipsis omnibus unus annulus sufficiat. Voluerunt certe juris autores, veterem signandi morem observari, neque alio impresso signari testamentum, quam eo, cujus antiquissimus erat usus. Nam cum signandi causa reperti sint annuli, sculptaque in eis cujusque signa, bis tantum usos fuisse veteres, Plinius aliique magni nominis viri testantur* [1]. Sarei stato in questa parte più lungo di quello, che stea ben fare, se il dovere andare incontro a coloro, che dalle leggi dipartendosi, e le cose a talento estimando, la necessità dell'anello prendono a gabbo e a derisione, avendola per cosa, che non si de'attendere, non mi avesse messo in obbligo di farlo.

Resta fra le cose, che non si possono più dubitare, doversi i testamenti segnare con anelli o con suggelli, conciosacchè ogni altro istromento sia dalla legge difeso. E comecchè i segni o le impressioni tuttavia esistenti

(1) Πιθανῶν *seu verisimil. lib. II. cap. X. de testam.*

ti nel testamento di D. Gennaro, ed all'occhio di ognuno patentissimi, sien fatti con *chiavi*, le quali hanno il solo uso di chiuder porte, di adoperarsi per suggelli non già; dirò con buona ragione, che contra la legge il testamento sia fatto, e nullo sia perciò.

Ma pure ci ha chi tiene, che per cosa, ch' essi reputano leggiera, non sia bene far cadere un testamento. A costoro rispondo, essere il più gran privileggio degli uomini quello fatto loro unicamente dalle leggi di potere de' beni disporre, anche quando la natura, togliendoci del mondo, ce ne toglie ogni disposizione. Tutto dunque quello, che a noi è permesso di fare col testamento, viene dalle leggi civili, non giugnendo tant' oltre la natura. Quelle leggi però, che di tanto ci fan grazia, hanno ristretta questa facoltà nostra a certe formole ed a certe solennità, colle quali sole intendono avercela conceduta. La osservanza di queste formole adunque opera, che il testamento vaglia, non avendo niun vigore, ove sia fatto al contrario. Ed avendo quella legge, onde la permissione ce n'è venuta, voluto, che in un modo più tosto che in un' altro si segnasse il testamento; chi il contrario fa, non contravviene egli alle leggi, che stima di non calere? Al costui testamento dunque con diritta ragione la legge nega la protezion sua, e fallo cadere. Nè è poi leggiera cosa, come si estima, la inosservanza della legge anche in affare minuto, anzi ella è mancanza gravissima, avendo l' occhio alla ubbidienza, che noi ad esse, ed agli ordinamenti loro dobbiamo avere. Ma pur dato, che tanto leggiero mancamento fosse, quan-

quanto essi estimano, e la pena eccedente; qual rimedio, se così è scritta la legge?

Capitolo terzo.

Si risponde a' contraddittori.

I Miei contraddittori veggendosi involti in quelle inestricabili difficoltà nascenti contra la identità della scrittura dall' attestazion del notajo, immaginano di salvarsene, escludendo da' testamenti la necessità della sua persona. Allegano dunque, che l' intervento del notajo *è una cautela sovrabondante non voluta dalle leggi romane*, ed a provare questa asserzione citano la *Costituzione di Giustiniano*, ch'è la legge *Hac consultissima* (1). Dalla qual cosa vogliono dedurre, che qualunque sia l'attestazione del notajo, com' eccedente i requisiti di quella legge, non operi niuno effetto intanto, che non giovi, nè nuoccia al testamento. Io, che avrei larga materia di dimostrare qual cambiamento da' Romani a noi abbia fatto in questa parte la nostra bellissima Italia, e la fioritissima Napoli, e qual sia la nostra pulizía presente ed il nostro vivere, lascio di farlo, ed eleggo di seguir l'ordine, ch' essi tengono. Vogliono dunque, che non attendendosi a' nostri presenti costumi, il testamento si riduca alla sola forma romana, e colle sole leggi romane si giudichi, bandendone il notajo. Ora quan-

(1) *Allegaz. contr. alla cart. XVI.*

quando è da starsi a quelle sole leggi, che io consentisco, è ragionevole, che a quella antica forma in tutto e per tutto si riduca, nell' apertura ancora, e nella insinuazione, senza le quali niun testamento in quel popolo, e per quelle leggi valeva, come io additerò il più brevemente, che io possa.

Alla ordinazione solenne del testamento segue l' apertura, ch' è uno di quegli atti, che la legge ha pur fatto solenne, il quale, a ridurre la cosa in brevi parole, si spiegava così. Per colui, a cui ne caleva, facevasi istanzia avanti al giudice competente, che facesse aprire il testamento (1). Il giudice competente era un magistrato, che ne avea la giuridizione, come in Roma nè vecchi tempi il Pretore, e poi il Maestro del Censo, e nelle Provincie il Preside (2). Il quale faceva per la famiglia della corte costrignere i testimonj ad intervenire a tale atto (3), che soleva farsi in una Basilica, o nel Foro (4). Riconosciuti i suggelli da' testimonj, dichiarava il magistrato essere stato ciò fatto, ed essere perciò il testamento legittimo e solenne: e compiuto ciò, ordinava, che si aprisse, e si leggesse, di che abbiamo la formola conservataci nelle opere di santo Agostino, ch' è questa: *Tamdiu contradicatur de hereditate mortuorum, quamdiu testamentum proferatur in publicum, & cum te-*

(1) *L. 1. C. Quemad. test. aper.*
(2) *L. 4. D. eod.*
L. 2. C. eod.
L. 18. & 23. C. de testam.
(3) *L. 4. D. Test. quemad. aper.*
(4) *Paul. Sentent. lib. IV. tit. VI.*

testamentum fuerit prolatum in publicum, tacent omnes, ut tabulæ aperiantur & recitentur. Judex intus audit, advocati silent, præcones silentium faciunt, universus populus suspensus est, ut legantur verba mortui (1).

Aperto il testamento, mettevasi fra gli atti pubblici, e questo dicesi in legge insinuazione, per la quale acquistava perpetua fermezza, ed intera fede (2). Del quale uso abbiam pure una formola dell' anno MCCCLXXXVIII. servataci dal Du-Fresne, la qual'è questa: *Nos Officialis Londoviensis testamentum ... una cum codicillo eidem annexo approbavimus, ipsumque . . . . . insinuavimus, & pro eodem . . . . legitime pronunciavimus* (3).

Tal' era l'apertura de' Romani, ed in altra guisa nè aprivasi, nè aperto faceva fede. In questi due contrarj all' uno conviene, che i miei contraddittori si appiglino, ed eleggano essi qual vogliono. O il notajo de' esser colui, che colla fede, veracità, integrità sua accerti infallibilmente il testamento, o non ci si de' frammischiare nè punto, nè poco. Nel primo caso resta il presente testamento interamente abbattuto dalla di colui fede, che lo contraddice, e 'l distrugge: e peggio sarebbe, se quella fede lubrica fosse. Nel secondo, la legge non lo riconosce per suo.

Ora in sì fatto testamento, dal quale niuno, ch' estimi le cose quanto veramente vagliono, senz' alterarle, crede potersi trarre niuna utilità, confidano l' eredi scrit-

---

(1) *Enarr. in Psal.* XXI. *num.* XXX.
(2) *L.* 2. 18. & 23. *C. de testam.*
(3) *In Glossar. v.* Insinuare.

scritte, che debbano avere la pronta possessione de' beni: ed occupate dal dolce vento di tanta lusinga, sì la dimandano, persuase averci delle leggi, che decidano a pro di loro fortuna. Nella quale opinione vanno esse tanto errate, quanto per sentiero camminano alle leggi contrario. E tutto che io col solo ricordare, che non avendoci testamento, ogni disputa di possesso inutilmente si fa, potrei tormi ormai dal peso di più avanti ragionare; pure ad alcune altre cose, a giudizio loro gravissime, conviene che dia risposta, per più scuotere il gran fondamento di loro creduta ragione. Dimandano dunque i difensori delle supposte eredi scritte il pronto possesso de' beni, nulla ostanti le cassature, e quella folla di vizj visibili, che deturpano, e bruttamente sconciano la carta del testamento. In rispondendo alla quale dimanda non intendo altro fare, se non che rimettermi alle leggi addotte da loro, e a quel commentario del Cujaccio, di cui si valgono, che queste, se io dritto miro, son contra il loro intendimento. Citan dunque le leggi seconda e terza del Codice *de Edict. Div. Adrian. toll.* come sostenenti la dimanda dello immediato possesso (1). Ad ambedue le quali brevemente rispondo. Allora davasi per esse il possesso immediato, quando nel testamento niun vizio visibile era, e ninna nullità patente; la qual cosa intanto facevasi, inquanto non potendosi degl' interni vizj e mancamenti, sian di omission di figliuolo, di falsità, d' inofficiosità, o di simil cosa dal magistrato prontamente conoscere, rimettendosene a più matura considerazione la

(1) *Alleg. contr.* alla carta V.

la quiſtione, ſi metteva l' erede ſcritto al poſseſso ; e queſto era tanto ragionevolmente fatto, quanto quel vizio non ancora dichiarato per lo magiſtrato, ſi avea per non eſiſtente, e niente operava perciò contra al teſtamento. E queſto è il caſo della legge ſeconda, al quale noi non ſiamo. Ma quando poi il teſtamento appariva o viziato, o difettuoſo per ſolennità, negandoſi il poſseſso, ſe ne facea prima quiſtione, per la quale del vizio conoſcevaſi, come nella legge terza ſi ragiona. Queſta legge adunque è agli attori contraria, di cui adduco perciò le parole, che ſono queſte: *Si quis ex aſſe, vel ex parte heres iuſtitutus, competenti judici teſtamentum oſtenderit non cancellatum, neque abolitum, neque ex quacumque ſuæ formæ parte vitiatum, ſed quod in prima figura ſine omni vituperatione appareat, & depoſitionibus teſtium legitimi numeri vallatum ſit: mittatur quidem in poſſeſſionem earum rerum quæ teſtatoris mortis tempore fuerunt*. Ecco la prima parte della legge, dalla quale per la legge de' contrarj deriva, che ove il teſtamento nella prima figura appariſca cancellato, viziato, vituperato, il poſſeſso non ſi dà. Se tal foſſe il teſtamento, del quale ſi quiſtiona, non gli ſarebbe la legge contraria? Sì certamente. E che tal ſia, io lo diſſi già. Ed oltre a ciò, ecci ancora mancanza di eſterne ſolennita, nel qual caſo non era da ſperar poſseſso. Vediamo l' altra parte della legge contenente l' eccezione: *Sin autem aliquis contradictor extiterit: tunc in judicio competenti, cauſæ in poſſeſſionem miſſionis, & ſubſecutæ contradictionis ventilentur, & ei poſſeſſio adquiratur, qui potiora ex legitimis modis jura oſtenderit*. Quando dunque ci ha chi allo erede ſcrit-

to

to contraddica il possesso, allora ambedue le cause del domandato possesso, e della contraddizione: *ventilentur*, la qual cosa vuol dinotare, che negandosi il possesso, si conosce giudiziariamente della forza della contraddizione. Volendo gli avversarj con questa legge essere giudicati, che sì il vogliono, avendola addotta, richiamano alla memoria de' Giudici la ragione, perchè la dimanda loro è ingiusta. Vengo a quel commentario del Cujaccio, a cui essi mi mandano, il quale dice così: *Non fiet igitur missio, nisi prolatum sit testamentum, & apertum, & recitatum, & nisi etiam inventum fuerit integrum, atque perfectum, non abolitum, non cancellatum, ut ait l. 3., non ulla ex parte vitiatum, sive corruptum, non imperfectum*. Quante grazie non gli debbo io rendere di tanta cortesia, e di tanti lumi?

Lascio di proposito di rispondere alle leggi, a cui essi in ultimo luogo ricorrono per dimostrare, che le cassature non sieno d'impedimento al possesso, intorno alle quali, e alle spezie figurate in esse, dal presente caso lontanissime, potrei assai ragionare. Se non che volendo addurre un luogo di Ugon Donello, nel quale se ne ragiona, mi trovo colle parole di tanto uomo a risponderci, senza volerlo. Egli commentando la legge quì sopra ricordata, dice: *Et hoc ita est, si nihil adjiceretur amplius in Constitutione Justiniani. Sed adjicitur id, quod omnem dubitationem eximit, cum in scriptura desideratur, ut testamentum prima facie sine ullo vitio appareat. Quibus verbis aperte removetur heres a possessione, si vel minimum vitium in scriptura testamenti appareat. Quid ergo? dicemus testamentum non valere, & fidem non facere, si quid in*

eo

io deletum sit? Valet nihilominus testamentum, sive quid consulto deletum sit, sive non deletum sit consulto, ut constat ex l. C. de his quæ in test. delent. l. si neque de test. *sed hoc tunc locum habet, cum adversus testamentum nihil objicitur. Quod si quid objicietur, id testamentum heredi non proderit ad impetrandam missionem in possessionem, priusquam de vitio aliquo testamenti cognitum sit, quasi cœperit esse suspectum ob id, quod in scriptura aliquid deletum, aut corruptum est* (1).

Per venire a fine della presente scrittura, assai più lunga di quello, che io non avrei voluto, mi sento in cuore, non poter tornare, se non che a bene della causa il ridurre tutte in un punto le cose, sulle quali si aggira. E' adunque quella scrittura, la quale il testamento di D. Gennaro si vuole, che sia, contraddetta e smentita dalla fede del notajo, ripugnante a quella de' testimonj; onde trassi già le pruove della sua suppofizione. E' altresì essa un centone mal rattoppato da' più impostori, fatto contra i solenni dalle leggi voluti, e conseguentemente imperfetto. Ed è finalmente contra le leggi aperto. Da carte così fatte gl' Imperatori niuna ragione a proprio vantaggio voller mai trarre: ed è memorabile un rescritto dello Imperatore Adriano fatto ad Antigono: *Ex imperfecto testamento*, dice questo savio Principe, *nec Imperatorem hereditatem vindicare posse, sæpe constitutum est. Licet enim lex imperii solemnibus juris Imperatorem solverit: nihil tamen tam proprium imperii est, quam le.*

(1) *Comm. ad tit. XXIII. lib. VI. de Ed. Div. Adrian. toll.*